

P.U. 265-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE

composto dai magistrati

dott.ssa Caterina Giovanetti

Presidente

dott.ssa Patrizia Fantin

Giudice

dott.ssa Tania Scanu

Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata n. 265-1/2026 promosso da **TRESOLDI GIORGIO** (c.f. TRSGRG65C03E522P), nato a Lendinara (RO) il 03.03.1965, residente in Paderno Dugnano (MI), Via Cesare Lombroso n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Scoppetta,

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,

premesse che:

- Giorgio Tresoldi ha domandato l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- il ricorso è stato proposto dal debitore, assistito dal proprio difensore, unitamente alla relazione particolareggiata del Gestore della crisi nominato dall'OCC;

ritenuto che:

- sussistano pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 CCII, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che Tresoldi Giorgio risiede da oltre un anno in Paderno Dugnano (MI), sicché il centro dei suoi interessi principali è in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;



- sussista la legittimazione attiva del debitore istante a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 268 CCII;
- il debitore non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; dalla documentazione agli atti è infatti emerso che egli svolge attività lavorativa di tipo autonomo quale consulente per la società Ricambi Automotive S.r.l.;
- sussista la condizione di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2 secondo periodo, CCII, considerato che dall'istruttoria sono emersi debiti per complessivi [REDACTED];
- ricorra, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza. A tale riguardo, occorre premettere che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII per "*insolvenza*" si intende "*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Nel caso di specie, Giorgio Tresoldi si trova in stato di sovraindebitamento in quanto non è in grado, con il reddito attuale, di sostenere il peso delle obbligazioni contratte né di assolvervi con regolarità, dacché, a fronte di un debito complessivo pari a [REDACTED] egli percepisce un reddito netto mensile di circa [REDACTED] e sostiene spese di mantenimento stimate in [REDACTED] mensili;
- ricorrano, in definitiva, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Giorgio Tresoldi (c.f. TRSGRG65C03E522P), nato a Lendinara (RO) il 03.03.1965;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Tania Scanu;

NOMINA Liquidatore la dott.ssa Denise Mapelli (C.F. MPLDNS78C51E507R), con studio in Monza, via Caronni n. 10;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;



ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al Liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o



revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia comunicata al debitore, al ricorrente e al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della terza sezione civile in data 09.09.2026.

Il Giudice estensore

(dott.ssa Tania Scanu)

Il Presidente

(dott.ssa Caterina Giovanetti)

